

I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®

*Componente del Tavolo tecnico permanente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Membro del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali)
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto " Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Finanze
Componente dei quattro Tavoli tecnici preparatori della riforma fiscale 2013*

.....omissis.....

- 1) **Familiari a carico (Misura 22):** detrazione d'imposta spettante se il familiare non ha conseguito un reddito complessivo superiore ad € 2.840,51.

== **IMPORTO ANACRONISTICO** ==

L'importo è rimasto immutato da oltre 15 anni, in quanto veniva fissato nel 1995 in £. 500.000 quando il reddito medio annuo di un operaio era di circa 20 milioni di lire; oggi il reddito medio è arrivato a 17 mila euro (33 milioni di lire) e il limite dovrebbe essere riproporzionato a 5.000 euro (*arrotondando per eccesso l'esatto importo di 4.657 euro*) **che, guarda caso, corrisponde anche all'importo limite del lavoro occasionale oltre il quale è dovuta la contribuzione INPS a gestione separata.**

Il limite reddituale di € 2.840,51 è da considerarsi al lordo sia degli oneri deducibili che della rendita dell'abitazione principale e relative pertinenze ed incluse le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede ed enti direttamente gestiti ed Enti centrali della Chiesa Cattolica. Queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono **ma sono comunque rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia.**

Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e a S. Marino e i redditi percepiti come collaboratore familiare di un contribuente in regime dei minimi.

Non devono, per contro, essere considerati nel calcolo del limite reddituale i redditi esenti, quelli soggetti a tassazione separata (anche per opzione) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Viene in questo modo concessa la detrazione per familiari a carico anche quando il familiare percepisce redditi cospicui e non tassati quali ad esempio le borse di studio per Dottorato di ricerca e gli Assegni di ricerca che possono arrivare anche a 18/20 mila euro annui (**Misura 38 – va, inoltre, ricordato che detti redditi, non devono nemmeno essere inseriti nel calcolo dell'ISEE per accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità**), gli utili da partecipazioni non qualificate, gli interessi attivi, i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche < 7.500 euro, ecc., mentre viene di fatto negata e **perdono normalmente la detrazione i genitori vedovi quando i figli minori percepiscono quota parte (anche minima) della pensione di reversibilità del genitore defunto** che, non essendo soggetta ad usufrutto legale del genitore superstite (*a differenza dei redditi immobiliari*), deve essere dai minori stessi dichiarata a titolo personale.

Sede Nazionale

Via Conca D'Oro n. 300 - 00141 Roma - tel.fax 068103840

Uffici di Rappresentanza

Via Sistina n. 121 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via Mariscotti 21/1 15011 Acqui Terme (AL) –

tel. 0144325024 – fax 0144329517 - e-mail tribint@tin.it